

CAMERA DEI DEPUTATI N. 977

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GOMBI, SCARPA, ABENANTE, DIAZ LAURA, ALBONI, GIACHINI

Presentata il 14 febbraio 1964

Modifica della legge 30 dicembre 1960, n. 1729
sull'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 29 ottobre 1954, n. 1046 venne finalmente provveduto ad emanare le norme per l'istituzione delle scuole per infermiere ed infermieri generici.

L'importanza del provvedimento venne sottolineata nel campo ospedaliero-sanitario, specie da parte dei sindacati dei lavoratori degli ospedali civili i quali da anni ne erano stati i propugnatori.

Con l'istituzione delle suddette scuole veniva sanzionato il riconoscimento giuridico delle infermiere e degli infermieri generici sancendone l'ordinamento scolastico e dando così la possibilità a migliaia di dipendenti di poter usufruire del patentino ed esplicare in via giuridico-legale il proprio lavoro.

La legge in parola n. 1046 fissava l'obbligo tramite le norme transitorie, nel primo anno di funzionamento delle istituende scuole di tenere un corso breve di quattro mesi riservato ad aspiranti che si trovassero in determinate condizioni.

Con la legge 30 dicembre 1960 n. 1729 veniva a cessare la possibilità di tenere il cosiddetto corso abbreviato di mesi quattro. Nel contempo l'articolo tre della stessa legge ammetteva al corso ordinario tutti coloro che non avevano, per vari e comprovati motivi, potuto usufruire del corso abbreviato, fissando la scadenza per tale deroga al 31 dicembre 1961.

La istituzione delle scuole generiche non è avvenuta di pari passo e grado contempora-

neamente in tutti gli Ospedali in quanto si frapponavano tra l'altro, delle difficoltà di ordine Ministeriale fra le quali il fatto che prima di istituire la scuola per i generici l'Ospedale doveva prima istituire la scuola per infermiere professionali.

Tale difficoltà ha impedito insieme ad altre cause (mancanza di locali, di mezzi, di organizzazione) un adeguato sviluppo numerico delle scuole e di conseguenza lo sviluppo quantitativo e qualitativo del personale ospedaliero.

È avvenuto quindi che migliaia di dipendenti oggi, di fatto, qualificati infermieri o infermiere generici, sono bloccati alla qualifica di inservienti, nonostante venga loro ordinato di esplicare la funzione infermieristica senza il prescritto patentino.

In tale quadro rientrano anche coloro i quali non hanno potuto frequentare il breve corso e neppure il corso ordinario per i motivi citati dalla stessa legge del 30 dicembre 1960.

Molte sono quindi le amministrazioni ospedaliere che tendono, nell'istituire la scuola per generici, ad attuare il breve corso per ottenere una rapida regolarizzazione dello stato di servizio del proprio personale di fatto già qualificato generico.

Tutto ciò aggrava naturalmente il caos esistente nel settore ospedaliero mentre si potrebbe migliorare la situazione con l'approvazione della presente proposta in attesa della definitiva Riforma degli istituti ospedalieri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutti gli Ospedali entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge potranno avvalersi, in deroga alla legge 30 dicembre 1960, n. 1729, delle norme transitorie di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046 per l'istituzione del corso di quattro mesi riservato agli aspiranti che si trovano nelle condizioni previste dalle norme stesse.

ART. 2.

Gli Ospedali che non si avvalgono delle disposizioni contenute nel precedente articolo possono ammettere il proprio personale ad un corso ordinario di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, istitutiva delle scuole per infermiere e infermieri generici, in deroga agli articoli 2 e 3 della legge 30 dicembre 1960, n. 1729.

In deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, al predetto corso ordinario sono ammessi anche coloro che abbiano superato il limite di anni 30 d'età.